

Sentenza: 31 ottobre 2013 n. 254

Materia: Ordinamento sportivo

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Parametri invocati: art. 136 Cost., 75 Cost., art.119 Cost., 117 comma 6 Cost., 120 Cost.

Ricorrente: Regione Veneto

Oggetto: art. 53 comma 1 lettera b) e art. 64 commi 1 e 2 Decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito in legge con modificazioni dall'art.1 comma 1 legge 7 agosto 2012 n. 134.

Esito:

1) illegittimità costituzionale (dichiarata ai soli sensi dell'art.119 Cost., ritenuto assorbente) dell'art. 64 commi 1 e 2 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134;

2) inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 comma 1 lettera b) del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134;

Estensore nota: Costanza Masciotta

SINTESI

La sentenza in esame ha ad oggetto l'impugnazione di due disposizioni contenute nel decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 ed in particolare l'art. 53 comma 1 lettera b) nella parte in cui esso introduce delle modifiche ad un'altra disposizione legislativa, l'art. 4 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, concernente la nuova disciplina dei servizi pubblici locali, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Consulta con sentenza n. 199 del 2012 ed altresì riprodotiva di una ulteriore disposizione legislativa, l'art.23-bis del decreto legge 25 gennaio 2008 n. 112, abrogata a seguito di referendum popolare; l'art. 64 commi 1 e 2 del decreto legge n. 83 del 2012 nella parte in cui prevede rispettivamente l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti o alla ristrutturazione di quelli già esistenti, e laddove prevede, al comma 2, che i criteri per l'erogazione delle risorse in questione siano definiti attraverso un decreto, avente dichiarata natura non regolamentare, adottato dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, sentiti il CONI e la Conferenza unificata Stato Regioni.

Per quanto attiene la prima questione di legittimità costituzionale parte ricorrente ritiene che la norma censurata, andando a modificare una precedente disposizione legislativa dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 199 del 2012, intervenga sostanzialmente a dare nuovo vigore ad una disposizione espunta dall'ordinamento giuridico attraverso il suddetto intervento dell'organo di giustizia costituzionale violando in tal senso l'art. 136 Cost ; l'art. 53 comma 1 lettera b) del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 sarebbe altresì in contrasto con l'art. 75

Cost. in quanto ripristinerebbe la medesima disciplina contenuta in una disposizione abrogata a seguito di referendum popolare. La disposizione censurata secondo la ricorrente andava infatti a modificare l'art. 4 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 a sua volta riproduttivo di un'altra disposizione legislativa, l'art. 23 bis d.l. n. 112 del 2008, appunto abrogato a seguito dell'esito di referendum popolare mediante apposito decreto del Presidente della Repubblica n. 113 del 2011.

La Consulta, dopo aver riscontrato un'evidente anomalia derivante dalla circostanza che il legislatore statale con la disposizione censurata ha novellato una norma già dichiarata costituzionalmente illegittima da una precedente sentenza di accoglimento dello stesso organo di giustizia costituzionale, ritiene inammissibile la questione di legittimità costituzionale in quanto divenuta priva di oggetto successivamente alla presentazione del ricorso da parte della Regione Veneto: come rilevato anche dalla ricorrente nella sua memoria illustrativa depositata immediatamente prima della udienza, il legislatore statale è infatti intervenuto durante la pendenza del giudizio de quo prevedendo con l'art. 34 comma 24 decreto legge n. 179 del 2012 l'espressa abrogazione della disposizione censurata ossia della lettera b) dell'art. 53 comma 1 d.l. n. 83 del 2012 pertanto è venuto meno l'oggetto della prima questione di legittimità costituzionale sollevata dalla parte ricorrente, di qui la declaratoria di inammissibilità della stessa.

Con la seconda questione di legittimità costituzionale la Regione Veneto impugna i commi 1 e 2 dell'art. 64 del d.l. n. 83 del 2012 nella parte in cui prevedono rispettivamente l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti o alla ristrutturazione di quelli già esistenti, e laddove è previsto, al comma 2, che i criteri per l'erogazione delle risorse in questione siano definiti attraverso un decreto, avente dichiarata natura non regolamentare, adottato dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, sentiti il CONI e la Conferenza unificata Stato Regioni.

Secondo la ricorrente il comma 1 della disposizione censurata si porrebbe in contrasto con l'art. 119 Cost. il quale non consentirebbe allo Stato di prevedere l'istituzione di fondi vincolati in materie di competenza regionale concorrente, quali il "governo del territorio" e l' "ordinamento sportivo" nella fattispecie de quo, proprio al fine di evitare ingerenze statali nel finanziamento di funzioni pubbliche connesse a materie di competenza regionale.

La Consulta ricorda preliminarmente che, come già affermato nella sentenza n. 424 del 2004 e secondo una giurisprudenza ormai consolidata, la disciplina degli impianti e delle attrezzature sportive rientra a tutti gli effetti nell'ambito della materia dell'ordinamento sportivo di competenza legislativa concorrente fra Stato e Regioni a norma dell'art. 117 comma 3 Cost.; svolta questa premessa la Corte Costituzionale accoglie pienamente il motivo dedotto dalla Regione Veneto affermando che l'art. 119 Cost. vieta al legislatore statale di prevedere in materie di competenza legislativa regionale residuale e concorrente nuovi finanziamenti a destinazione vincolata anche a favore di soggetti privati potendo tali interventi statali costituire strumenti indiretti ma pervasivi di ingerenza dello Stato nell'esercizio di funzioni delle Regioni e degli enti locali e determinare una sovrapposizione di politiche ed indirizzi promananti dal livello centrale a quelli decisi dalle Regioni negli ambiti di loro competenza, specialmente quando la destinazione delle risorse è come in questo caso specifica e puntuale, ricordando a tal proposito i propri precedenti conformi (sentenza n. 168 del 2008, n. 50 del 2008, n. 201 del 2007, n. 118 del 2006).

La Consulta ritiene altresì non fondata la deduzione della difesa erariale secondo la quale l'istituzione del fondo de quo rientrerebbe negli interventi finanziari previsti dall'art. 119 comma 5 Cost. consentiti allo Stato per la destinazione di risorse aggiuntive agli enti locali allo scopo di

favorire la rimozione degli squilibri economici e sociali esistenti, interventi che, secondo la difesa erariale, nella fattispecie in esame sarebbero volti a rimediare alle carenze di strutture sportive soprattutto nelle zone del meridione d'Italia. Tale difesa è incoferente secondo l'organo di giustizia costituzionale in quanto non supportata dal testo dell'art. 64 d.l. n. 83 del 2012 interpretato secondo gli ordinari strumenti ermeneutici: nella disposizione legislativa censurata non emerge infatti alcun riferimento ad ambiti territoriali specifici o a speciali categorie di soggetti svantaggiati destinatari di tale intervento dunque la previsione di tali risorse aggiuntive, oggetto della disposizione censurata, non è suscettibile di rientrare nella sfera applicativa dell'art. 119 comma 5 Cost.

La Consulta ritiene pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 64 comma 1 d.l. n. 83 del 2012 per contrasto con l'art. 119 Cost. e ne dichiara l'illegittimità costituzionale.

Per quanto infine attiene all'impugnazione del comma 2 dell'art. 64 d.l. n. 83 del 2012 la Corte Costituzionale ritiene di non esaminare nel merito le specifiche censure dedotte dalla ricorrente in quanto la norma impugnata è destinata ad operare esclusivamente in funzione del comma 1 dello stesso articolo e risulta pertanto subordinata alla sua vigenza. Secondo la Consulta infatti la declaratoria di illegittimità costituzionale del comma 1 deve essere estesa anche al comma 2 dell'art. 64 d.l. n. 83 del 2012 non trovando alcuna giustificazione la sua permanenza nell'ordinamento giuridico una volta espunta la disposizione oggetto della precedente questione di legittimità costituzionale: pertanto la Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale anche del comma 2 dell'art. 64 d.l. n. 83 del 2012.